



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 849 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Patrizia Castellani e Alessandra Vivian, rappresentate e difese dall'avv. Silvia
Benacchio, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25,
comma 1, cod. proc. amm..

contro

Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alessandra
Montobbio, Alberto Bicocchi e Paola Munari, con domicilio presso la Segreteria
del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm.;

nei confronti di

Daniela Giacobini e Paola Zulian, non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso principale:

- del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di insegnante Scuola dell'Infanzia - Categoria C1, e formazione di una graduatoria per il conferimento di assunzioni a tempo determinato a full time e/o part time" del Comune di Padova, nella parte in cui stabilisce fra i requisiti di ammissione quello dell'età " non superiore ad anni 40 per i posti a tempo indeterminato (nati dal 16.03.1970 compreso);

B) quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla ricorrente Castellani Patrizia in data 19.07.2010:

- della graduatoria dei "candidati ammessi alla prova scritta" per quanto concerne il concorso per il posto di insegnante a tempo indeterminato, pubblicata nel sito del Comune di Padova a fine maggio e primi di giugno 2010, nella parte in cui non è stata ammessa la ricorrente Castellani;

- della nota - racc. 07.06.2010 prot. n. 0148165/2010 con cui si comunica l'esclusione della ricorrente per carenza "requisito dell'età" dalla partecipazione al concorso indicato nel ricorso principale;

- della stessa esclusione della ricorrente siccome disposta, con determina del Capo Settore RR.UU. 01.06.2010 n. 2010/34/0103;

- del verbale della prima seduta della Commissione Giudicatrice del concorso, ed il successivo bando di concorso - selezione pubblica per la "formazione di una graduatoria per l'affidamento di contratti a tempo determinato nel profilo di insegnante Scuola dell'Infanzia Categoria C1" del 01.06.2010;

C) quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla ricorrente Vivian Alessandra in data 19.07.2010:

- della graduatoria dei "candidati ammessi alla prova scritta" per quanto concerne il concorso per il posto di insegnante a tempo indeterminato, pubblicata nel sito del Comune di Padova a fine maggio - primi di giugno 2010, nella parte in cui non è stata ammessa la ricorrente;

della graduatoria degli "ammessi alla formazione della graduatoria del tempo determinato" nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente;

- della stessa esclusione della ricorrente da ambedue le graduatorie siccome disposta e formalmente comunicata all'interessata ed inoltre del verbale della prima seduta della Commissione Giudicatrice del Concorso ed il successivo bando di concorso selezione pubblica per "la formazione di una graduatoria per l'affidamento di contratti a tempo determinato nel profilo di insegnante Scuola dell' Infanzia Categoria C1" del 01.06.2010.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Quarneri, su delega dell'avv. Bennacchio, per la parte ricorrente e l'avv. Bilocchi per il Comune di Padova;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti Sig.re Patrizia Castellani e Alessandra Vivian espongono di essere insegnanti precarie di scuola materna pubblica e privata e di avere un'età superiore a 40 anni.

Il Comune di Padova con bando approvato con determinazione n. 2010/34/0018 dell'8 febbraio 2010, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato per un posto di insegnante di scuola dell'infanzia, e contestuale formazione di una graduatoria per il conferimento di assunzioni a tempo determinato di personale abilitato.

Il punto 1) lett. C) del bando prescrive per l'ammissione un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, comprensivo di ogni elevazione prevista per legge, per i posti a tempo indeterminato, e non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 65 per le assunzioni a tempo determinato di personale abilitato.

Tale previsione del bando, con domanda di risarcimento dei danni, è impugnata con il ricorso in epigrafe per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, perché le norme citate hanno eliminato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, ammettendo deroghe solo se connesse alla natura del servizio e adottate con appositi regolamenti;

II) difetto di presupposti e di motivazione, illogicità e irragionevolezza, perché la deroga al divieto di introdurre limiti d'età è stata realizzata con un semplice bando e senza alcuna motivazione, e perché mancano le elevazioni di età previste dalla legge.

La Sig.ra Patrizia Castellani, avendo partecipato alla selezione ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, si è quindi classificata in posizione utile per la graduatoria a tempo determinato, mentre non è stata inserita nell'elenco degli ammessi alla prova scritta per il posto di ruolo a tempo indeterminato, perché priva del requisito dell'età.

La ricorrente Sig.ra Alessandra Vivian è stata esclusa per mancanza del requisito dell'età dal concorso per il conferimento a tempo indeterminato di un posto di insegnante scuola dell'infanzia, è stata del pari esclusa per mancanza dell'abilitazione dalla selezione volta alla formazione di una graduatoria per il conferimento di assunzioni a tempo determinato, mentre si è collocata in posizione utile nella graduatoria di cui al bando prot. 0139763/2010, successivamente emanato, dell'1 giugno 2010, per il personale non abilitato.

L'esclusione dal concorso per il posto a tempo indeterminato per la Sig.ra Patrizia Castellani, e l'esclusione dal concorso per il posto a tempo indeterminato e a tempo determinato per la Sig.ra Alessandra Vivian, unitamente al verbale della prima seduta attinente ai criteri di valutazione dei titoli ed al successivo bando prot. 0139763/2010 dell'1 giugno 2010, emanato per la formazione di una graduatoria per l'affidamento di contratti a tempo determinato per la scuola dell'infanzia per personale non abilitato, sono impugnati, con motivi aggiunti, per le seguenti censure:

III) illegittimità derivata;

IV) difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento perché sono stati ammessi alla prova scritta per i posti a tempo indeterminato anche candidati con età superiore a 40 anni;

V) nullità del verbale per omessa indicazione dell'organo che lo ha formato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Padova eccependo l'inammissibilità parziale e la parziale sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, e chiedendone la reiezione perché infondato.

Con ordinanza n. 559 del 28 luglio 2010, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le eccezioni sollevate dal Comune circa la parziale inammissibilità e la parziale sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sono fondate.

Le ricorrenti infatti hanno impugnato anche la formazione della graduatoria per assunzioni a tempo determinato per l'assunzione di personale abilitato.

Tuttavia per tale selezione non è previsto alcun limite di età, cosicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse limitatamente a questa parte, dato che tutte le censure proposte muovono dal presupposto dell'esistenza

di detto limite, e le ricorrenti non potrebbero ottenere alcun beneficio dall'annullamento del bando nella parte in cui si riferisce alla graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale abilitato (nella quale si è peraltro utilmente collocata la ricorrente Patrizia Castellani).

Deve invece essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse relativamente alle censure proposte dalla ricorrente Alessandra Vivian avverso il secondo bando prot. 0139763/2010, successivamente emanato, dell'1 giugno 2010, volto all'assunzione di personale non abilitato, perché la stessa ha ottenuto un posto nella graduatoria formata in attuazione di questo bando.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.

Le ricorrenti con il primo ed il secondo motivo lamentano la violazione di tale norma perché il Comune di Padova avrebbe introdotto un limite d'età per la partecipazione al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un insegnante di scuola dell'infanzia, senza le elevazioni previste dalla legge, direttamente in un bando, in assenza di una previsione regolamentare e di una motivazione.

L'assunto è privo di fondamento.

Sul punto va premesso che l'art. 48, comma 3, del Dlgs. 18 giugno 2000, n. 267, e l'art. 35, comma 7, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, demandano alla Giunta dell'ente locale la competenza ad adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche i requisiti di accesso alle procedure concorsuali.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Padova ha depositato (cfr. doc. 8 allegato alle difese del Comune) la deliberazione della Giunta comunale n. 2003/0952 dell'1 dicembre 2003, con cui è stato modificato il regolamento dei concorsi relativo al "limite d'età per l'accesso a particolari figure professionali" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1237 del 17 novembre 1997.

Nella motivazione è espressamente indicato che "l'amministrazione con atto del consiglio comunale n. 156/1995 aveva già considerato la gravosità di alcuni profili, tra cui l'educatore di asilo nido, nel senso di prevedere il collocamento in profili di corrispondente categoria di area diversa dopo un periodo definito di servizio o al raggiungimento di una individuata età; in applicazione del citato atto è stato richiesto un numero sempre maggiore di cambio di profilo per età anagrafica/anzianità di servizio (infatti al 31 dicembre 2003 il 50% del personale del comparto avrà più di 45 anni)", e che pertanto viene ritenuto opportuno "in accordo con il dirigente del settore servizi scolastici (cfr. nota 177258 del 10 settembre 2003) abbassare il limite massimo di età per il reclutamento del personale con profilo di educatore di asilo nido a 40 anni, modificando così l'art. 6 bis del regolamento concorsi".

Da quanto esposto emerge che, contrariamente a quanto dedotto, la norma invocata risulta rispettata, atteso che la fissazione di limiti di età, anche insuperabili come nel caso di specie (infatti il bando precisa che il limite d'età è comprensivo di ogni elevazione prevista e si prescinde dallo stesso solo per i candidati dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni), per l'accesso ai pubblici impieghi, è una facoltà riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione, e non può ritenersi illegittima quando sia motivatamente esercitata con atto regolamentare e venga correlata alla probabilità, statisticamente giustificata, di una duratura conservazione dei requisiti necessari all'ottimale esercizio dell'attività

relativa al posto messo a concorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2753; Tar Lazio, Roma, Sez. I bis. Sez. I, 9 settembre 2002, n. 1504).

Le censure di cui al primo e secondo motivo del ricorso originario, così come la censura di illegittimità derivata di cui ai motivi aggiunti, devono pertanto essere respinte.

E' del pari infondata la doglianza proposta con i motivi aggiunti e sopra rubricata come quarto motivo, con la quale le ricorrenti lamentano la disparità di trattamento con due concorrenti (Daniela Giacomini e Paola Zulian) di età superiore al limite di quarant'anni, poiché, come controdedotto dal Comune, rientrano nell'eccezionale ipotesi, prevista dal bando, per la quale si prescinde dal requisito dell'età (infatti sono entrambe dipendenti di amministrazioni pubbliche).

Quanto al verbale della prima seduta della commissione giudicatrice, che le ricorrenti lamentano privo dell'indicazione dell'organo che lo ha formato, deve rilevarsi che le stesse hanno considerato un mero estratto dello stesso tratto dalle pagine web del Comune privo di ogni valenza giuridica, e che l'atto nella sua versione integrale risulta invece completo in ogni sua parte (cfr. doc. 12 allegato dal Comune).

In definitiva pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure proposte avverso il bando impugnato con il ricorso originario nella parte in cui si riferisce alla graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale abilitato, i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente Alessandra Vivian vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alle censure proposte avverso il secondo bando prot. 0139763/2010 dell'1 giugno 2010, mentre il ricorso deve essere respinto per ogni altra parte, ivi compresa la domanda di risarcimento danni.

In considerazione delle peculiarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte lo respinge nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)